



Reggio Emilia, li 9/12/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2019/084

Estensore: Monica Rasori

OGGETTO: Affidamento della fornitura del sistema Arcadoc per protocollo informatico e gestione documentale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.

OGGETTO: Affidamento della fornitura del sistema Arcadoc per protocollo informatico e gestione documentale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*. In specifico ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali spettano ai dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del personale, oltretutto la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;
- che con atto di Designazione Prot. N. 409/U del 4 ottobre 2018 il Presidente della Fondazione nominava Responsabile della Gestione documentale della Fondazione il Dott. Domenico Savino;

- che con atto di Designazione Prot. N. 410/U del 4 ottobre 2018 il Presidente della Fondazione nominava *“Responsabile della Conservazione dei documenti informatici”* della Fondazione il Dott. Domenico Savino;
- che con atto di Designazione Prot. N. 411/U del 4 ottobre 2018 il Presidente della Fondazione nominava *“Responsabile della transizione Digitale”* della Fondazione il Dott. Domenico Savino;

Visti:

- gli artt. 50 e 61 del D.P.R. n. 445/2000, che stabiliscono rispettivamente che *“ciascuna amministrazione istituisce un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ognuna delle aree organizzative omogenee”* e che *“le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e che ciascuna amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione”*;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell’Amministrazione Digitale”* (CAD) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 179/2016, in attuazione dei criteri direttivi previsti dall’art. 1 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono riordinate le numerose disposizioni succedutesi nel tempo in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 2, comma 1 del CAD il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare: *“la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*;
- il D.P.C.M. 3.12.2013 *“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione digitale”*;
- il D.P.C.M. 13.11.2014, che disciplina la gestione informatica dei procedimenti delle p.a. ed in particolare l’obbligo di de-materializzare i provvedimenti (ed i procedimenti) amministrativi;

Considerato:

- che la Fondazione per lo Sport, pur non rientrando tra i soggetti di cui all’art. 2, co. 2 e 3 del Codice dell’amministrazione digitale è tuttavia da considerarsi tra gli organismi di diritto pubblico (cioè dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al controllo o i cui

organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici);

- che, quindi, come tale, ad essa si applicano le disposizioni di cui al capo V del Codice dell'amministrazione digitale, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali;
- che la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia intende quindi ottemperare agli adempimenti dell'articolato e complesso *corpus normativo* di cui sopra;

Dato atto:

- che con Determinazione del Direttore n. 51 dell'11/10/2018 si disponeva l'affidamento della fornitura del sistema Arcadoc per la protocollazione informatica e la gestione documentale ad Aeffegroup Srl, avente sede a Calenzano (FI) in via D. Alighieri n. 72 – C.F e P.IVA 02325920482 ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma, 2 lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 per il periodo di un anno e per l'importo di € 1.575,00 oltre IVA;
- che pertanto tale servizio avrà scadenza il 31/12/2019;
- che, alla luce del periodo di utilizzo di tale servizio, lo stesso è risultato soddisfacente e più che adeguato alle esigenze della Fondazione, con un rapporto tra le prestazioni offerte ed il relativo canone di utilizzo certamente conveniente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona del Dott Domenico Savino;

Ritenuto:

- che, a partire dall'esiguità dell'importo, si possa procedere, in ragione dell'infungibilità della prestazione; al rinnovo di tale servizio per un periodo di anni due a far tempo dal 01/01/2020 e così fino al 31/12/2021 allo stesso canone fissato per il 2019 e precisamente Euro 1.000,00 (al netto di IVA) oltre all'acquisto di n. 2 lotti di 250 marche temporali per l'importo di Euro 75,00 cadauno (al netto di IVA), per un totale complessivo di Euro 2.150,00 oltre IVA;
- che a tal proposito anche A.N.A.C., con le Linee Guida n. 8 del 2017 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", ha considerato le modalità di acquisizioni di beni ritenuti infungibili, come ad esempio le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, in deroga alle procedure di affidamento considerate "ordinarie" dal D.Lgs. 50/2016;
- che l'infungibilità del servizio, peraltro, consente di per sé di superare il principio di rotazione di cui alle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", secondo cui occorrerebbe procedere alla rotazione degli affidamenti e degli inviti e ciò proprio in ragione della circostanza che, stante la peculiarità (infungibilità) del

servizio fornito, non vi sono nel mercato altri operatori economici in grado di fornire la prestazione richiesta;

Richiamato l'art. 36, co. 1 e co. 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., che prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto altresì che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice **CIG: Z8D2B0FB3B**;

Vista l'allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto a firma dell'estensore dello stesso, Monica Rasori di cui al prot. n. FONDAZIONESPORT/2019/01952/E;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare la fornitura del sistema Arcadoc per la protocollazione informatica e la gestione documentale ad Aeffegroup Srl, avente sede a Calenzano (FI) in via D. Alighieri n. 72 – C.F e P.IVA 02325920482 ai sensi dell'art. 36, comma 1 e comma, 2 lettera a), del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021, alle condizioni riportate in narrativa;
2. di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il dott. Domenico Savino;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di Euro 1.575,00 oltre IVA trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 – 2021;
4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
(documento firmato digitalmente)